

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1476

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RONCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2002

—————

Modifica e integrazioni della legge 11 febbraio 1992, n.157,
recante «Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, ha introdotto un cambiamento radicale nell'esercizio e nella filosofia della caccia del nostro Paese. I criteri per certi versi innovativi della riforma del 1992 si sforzarono, per lo meno sul piano virtuale, di introdurre il concetto del «legame del cacciatore al territorio». Se tale concetto, però, poteva avere una valenza nei confronti della selvaggina stanziale dove la programmazione e, quindi, la sua conservazione (concetti chiave introdotti - fra gli altri - dalla riforma stessa) appaiono sostanzialmente indispensabili, esso sfuma gradatamente se finalizzato al prelievo della selvaggina migratrice, dove l'intervento dell'uomo risulta di carattere assai più marginale perchè condizionato fortemente dai flussi migratori. Nel tentativo di regolamentare in modo ordinato la mobilità del cacciatore italiano e limitarne così al massimo il nomadismo, la legge n. 157 del 1992 lo pone di fronte alla scelta tra queste tre forme di caccia:

- 1) vagante in zona Alpi;
- 2) da appostamento fisso;
- 3) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge.

La scelta è esclusiva e ha validità di tre anni. Con l'opzione da parte della stragrande maggioranza dei cacciatori italiani per la terza forma di prelievo, si è venuta a creare, tuttavia, una situazione a dir poco paradossale. Infatti tutti coloro che scelgono la caccia da appostamento fisso, si autocondannano - per così dire - agli «arresti domiciliari». Per contro i cacciatori che optano per la prima, ma soprattutto quelli che scelgono la terza forma di prelievo, si trovano - loro malgrado - rinchiusi in una sorta di «gabbia venatoria» dalla quale possono sor-

tire solamente, ma non sempre, con la richiesta d'iscrizione (e conseguentemente con il suo pagamento!) a un ambito territoriale di caccia diverso da quello «di diritto». Quel che è peggio è che ciò vale anche per la caccia alla selvaggina migratoria, dal momento che tale opzione «esclusiva» trascura inquietantemente il concetto più volte ripreso dalla stessa riforma e dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e cioè quello incentrato sulle «consuetudini, sulle tradizioni e la cultura delle popolazioni locali». Non a caso nella legge n. 157 del 1992 non è difficile constatare come oltre i due terzi dell'articolato siano dedicati alla programmazione e al prelievo della selvaggina stanziale, trascurando inquietantemente quello della selvaggina migratrice.

Non di meno, essendo da sempre un importante territorio di transito per le popolazioni migratrici che provengono dal Paleartico, l'Italia annovera un considerevole numero di cacciatori legati a tale tradizione venatoria consolidatasi negli anni.

Un tiepido tentativo di rimediare a tale mancanza e con l'intento di regolamentare in qualche modo la mobilità venatoria finalizzata essenzialmente al prelievo della migratoria, è stato introdotto da alcune regioni con l'invenzione della cosiddetta «teleprenotazione». Altre amministrazioni hanno optato per la vendita di pacchetti di giornate da richiedere con largo anticipo. I macchinosi accordi interregionali annuali per le prime (il più delle volte disattesi) e i costi non certo popolari pretesi dalle seconde, non hanno portato ai risultati auspicati, ma hanno, semmai, fomentato sempre più malumori e malcontenti fra i cacciatori.

Il disegno di legge di seguito enunciato non vuole stravolgere in alcun modo il con-

retto di «gestione programmata del prelievo venatorio» riservato agli ambiti territoriali di caccia già previsti dalla riforma del 1992, nè intende limitarne le competenze, ma è teso a svincolare il prelievo della selvaggina migratoria dalle limitazioni e dalle pastoie burocratiche imposte dalle normative in vigore.

La modifica del comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 si ripropone di introdurre un concetto che tenga conto delle consuetudini e delle tradizioni delle popolazioni italiane interessate al prelievo, con particolare attenzione per quelle vocate alla caccia alla migratoria, e ridare loro - in tal modo - il diritto di esplicitare tali cacce, non più in via esclusiva e in una sola forma, come indicato in precedenza dall'articolo della legge.

Il comma 5-bis aggiuntivo allo stesso articolo, nel fissare un numero massimo di giornate a disposizione del cacciatore da utilizzarsi nell'arco della stagione venatoria e al di fuori del proprio ambito, consente la necessaria mobilità su tutto il territorio nazionale. Il numero prefissato di giornate diviene indispensabile, a mio avviso, per le specie in «deroga» (si veda l'articolo 9, comma 2, della direttiva comunitaria 79/409/CEE), anche alla luce del disegno di legge n. 628 sullo stesso argomento, già approvato dal Senato e in via di discussione alla Camera.

Nello stabilire numericamente tali giornate di prelievo, oltre ad aver tenuto conto delle esigenze dei cacciatori italiani interessati sulla base della media del numero delle giornate da essi utilizzate all'uopo, si è voluta introdurre una sorta di «principio di autoregolamentazione» dell'intera categoria al fine di spegnere così, sul nascere, le possibili

contrapposizioni da parte di tutti coloro che non sono interessati alla tematica venatoria.

L'articolo 2, a parziale modifica del comma 12 dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992, consente una necessaria quanto razionale «mobilità» su tutto il territorio nazionale, per la sola selvaggina migratrice, senza obblighi nè burocratici, nè finanziari, e senza sconvolgerne - con ciò - la fase di gestione, nè quella di programmazione della caccia, così come stabilito dalla legge quadro.

L'articolo 3 che aggiunge il comma 5-bis all'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 non è teso alla delegittimazione delle competenze degli ambiti territoriali di caccia, già delegati per legge al rilascio delle previste autorizzazioni di accesso, ma è finalizzato a svincolare dai previsti obblighi burocratici il prelievo venatorio della sola selvaggina migratoria.

I tre articoli testè proposti riguardanti la problematica da tutti conosciuta sotto l'appellativo di «mobilità venatoria», rappresentano - di per sè - l'asse portante di un volere pressochè unanime del mondo venatorio. La regolamentazione attuale - così come espressa - penalizza pesantemente le consuetudini, le tradizioni e le espressioni culturali legate alla pratica delle cosiddette «cacce tradizionali»; esse rischierebbero in tal modo di perdere inesorabilmente le proprie caratteristiche peculiari. Tutto ciò andrebbe a solo vantaggio delle popolazioni dei cacciatori degli altri Paesi che, interessati dai medesimi e comuni flussi migratori, hanno saputo, per mezzo di un'adeguata legislazione, mantenere vive le caratteristiche intrinseche delle proprie tradizioni venatiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in forma vagante con o senza l'ausilio del cane e da appostamento fisso o temporaneo nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia».

2. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ad ogni cacciatore regolamentare iscritto in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, è consentito di esercitare l'attività venatoria da appostamento temporaneo alla sola selvaggina migratoria anche sul restante territorio nazionale destinato alla gestione programmata della caccia per un numero complessivo non superiore alle 40 giornate distribuite nell'arco della stagione venatica. In tal caso al cacciatore non è fatto obbligo di iscrizione ai relativi ambiti territoriali di caccia extraregionali e in deroga ai limiti di densità venatoria».

3. Il comma 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«12. Ai fini del prelievo venatorio è altresì previsto il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione, nonché l'elenco degli ambiti territoriali di caccia regionali ed extra-regionali ove è consentita, previa richiesta agli organi competenti, l'attività venatoria. Per la caccia alla selvaggina migratrice

in ambiti compresi in regioni diverse da quella di residenza o di iscrizione, non è richiesta, sul tesserino venatorio, alcuna indicazione».

Art. 2.

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. I criteri di cui al comma 5 non si applicano nei confronti dei cacciatori che usufruiscono delle giornate di caccia alla sola selvaggina migratoria in ambiti compresi in regioni diverse da quelle di residenza o di iscrizione, così come stabilito al comma 5-*bis* dell'articolo 12».

